



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;

dott. Maurizio Manzi Giudice;

dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.;

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55026 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza del 10/02/2026;

tra

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tommaso Campanella n. 21, presso lo studio dell'avv. Francesco Cannito, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;

- **Attrice;**

e

Controparte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, via Po n.24, presso lo studio dell'avv. Antonio Trillò che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **Convenuto**

Controparte_2 (c.f. *C.F._2* e *CP_3* (c.f. *C.F._3*), elettivamente domiciliati in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell'avv. Diego Scopinaro, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla

comparsa di costituzione e risposta;

- **Convenuti**

Conclusioni delle parti:

Per l'attrice: *"- Rinnova la dichiarazione di adesione alla eccezione di incompetenza spiegata dai convenuti sui capi della domanda di responsabilità sociale in favore del collegio arbitrale e richiede di fissarsi termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al collegio arbitrale territorialmente competente, con salvezza di diritti.*

- Si rimette alla valutazione dell'On.le Giudicante per l'adozione di ogni opportuno provvedimento per la prosecuzione del giudizio sui capi della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie come capitolate nella memoria 171-ter n. 2 c.p.c., qui richiamata e parte integrante, con richiesta di integrale accoglimento della domanda.

- Con salvezza di ogni diritto"

Per il convenuto CP_1 **i Castalbiano** CP_1 : *"insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:*

(a) con riguardo all'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2476, comma 1°, c.c.

- in via preliminare, accertato e rilevato, come da documentazione in atti, il giudizio pendente dinanzi a codesto Tribunale con il n. rg. 41665/2025, che fa seguito al procedimento cautelare – già pendente presso codesto

*Tribunale con il n. rg. 5981/2025, deciso in sede di reclamo con ordinanza collegiale n.2755 del 10/14.07.2025 di codesto Tribunale (n.rg.19297/2025) – finalizzato al sequestro giudiziario delle partecipazioni sociali in Pt_1 ed al necessario riassetto della governance conseguente all'accertamento dell'avvenuto ritrasferimento delle quote stesse in favore degli opzionari, **sospendere** il presente giudizio fino alla definizione di quello recante il n. rg. 41665/2025, ed alla pronuncia costitutiva dell'avvenuto trasferimento delle partecipazioni sociali, quale oggettivamente pregiudiziale, a norma dell'art. 295 c.p.c.;*

*- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 838-bis, comma 1°, c.p.c., accertare, rilevare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 del vigente statuto di Parte_1 e, per l'effetto, accertare, rilevare e dichiarare il **difetto di giurisdizione e/o competenza** del Tribunale di Roma a conoscere della domanda di parte attrice in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi secondo le modalità e i*

termini di cui alla predetta clausola;

- **in via preliminare** e gradata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1°, c.p.c., accertare, rilevare e dichiarare l'**incompetenza territoriale** del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia d'Impresa;

- ancora **in via preliminare**, accertare, rilevare e dichiarare l'intervenuta **prescrizione**, ai sensi dell'art. 2949 c.c., della risarcibilità di interessi e sanzioni riferiti alla cartella di pagamento dell' **Controparte_4** n. 09720190134453645000, di € 871.860,19#;

- **in via principale** e gradata, dichiarare la domanda infondata per carenza di interesse e/o legittimazione attiva in capo all'attrice;

- **in ogni caso**, rigettare la domanda, per carenza dei presupposti in fatto ed in rito.

(b) con riguardo all'azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 2901 c.c.

- **in via preliminare**, quanto all'azione revocatoria promossa avverso la cessione gratuita delle quote rappresentanti il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale dell'Istituto di Ortofonologia S.r.l., occorsa il 12.10.2021 (Notaio **Per_1** rep. 2933 racc. 1945) tra il convenuto e, rispettivamente, la Dott.ssa **CP_3** ed il Dott. **Controparte_2**, accertarne e rilevarne la dipendenza funzionale dal previo accertamento del diritto risarcitorio invocato ai sensi dell'art. 2476, comma 1°, c.p.c.; accertare, rilevare e dichiarare il difetto di "competenza" della Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Roma, in favore di altra Sezione del Tribunale Ordinario di Roma, previa rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale con i conseguenti provvedimenti adottandi;

- **in via principale, in ogni caso**, rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in rito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Per i convenuti **Controparte_2** **e** **CP_3** : "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare e di rito:

- accertare, rilevare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 del vigente statuto di **Parte_1**, per l'effetto, accertare, rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Roma a conoscere della domanda ex art. 2476 c.c. di parte attrice in favore

del Collegio Arbitrale, con conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda avanzata in questa sede;

- *quanto all'azione revocatoria promossa avverso la cessione delle quote rappresentanti il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale dell'Istituto di Ortofonologia S.r.l., occorsa il 12.10.2021 (Notaio Per_1 rep. 2933 racc. 1945) tra Parte_2 [...] e, rispettivamente, la Dott.ssa CP_3 ed il Dott. [...], accertare, rilevare e dichiarare il difetto di "competenza" della Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Roma, in favore di altra Sezione del Tribunale Ordinario di Roma, previa rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale con i conseguenti provvedimenti adottandi.*

Nel merito:

- *rigettare in ogni caso, poiché anzitutto inammissibile e comunque infondata in fatto, in rito ed in diritto per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, la domanda revocatoria e di inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione gratuita delle quote rappresentanti il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale dell'Istituto di Ortofonologia S.r.l., occorsa il 12.10.2021 (Notaio Per_1 rep. 2933 racc. 1945) tra Parte_2 e, rispettivamente, la Dott.ssa CP_3 ed il Dott. Controparte_2 [...];*
- *in subordine, per l'ipotesi in cui si ritenga di competenza di Codesto Giudice ed ammissibile l'avversa domanda revocatoria e di inefficacia ex art. 2901 c.c., sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il giudizio sulla domanda di revocatoria sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Roma, Sez. Imprese, RG n. 41665/2025 avente ad oggetto l'effettiva titolarità delle partecipazioni sociali di Pt_1 in quanto necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia sull'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. (da promuovere in sede arbitrale) e che a sua volta costituisce l'antecedente logico – giuridico necessario della pronuncia sull'azione revocatoria ex art. 2901 promossa in relazione alla Cessione della quota IDO (e che prima di tutto non è di competenza della Sezione Specializzata Imprese).*

In ogni caso:

- *condannare Parte_1 al risarcimento dei danni per*

responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportuna;

- *condannare* **Parte_1** *al pagamento degli onorari, competenze e spese di giudizio”.*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La **Parte_1** (di seguito, “ **CP_5** ”) citava in giudizio [...] **Controparte_1** (di seguito anche solo “ **CP_1** ”), **Controparte_2** (di seguito anche solo “ **CP_2** ”) e **CP_3** proponendo due autonome domande:

- la prima, proposta nei soli riguardi di **CP_1** , nella veste di ex amministratore della **CP_5** , tesa ad ottenere la sua condanna al risarcimento del danno asseritamente arrecato alla società attrice in ragione dell’omesso pagamento di obbligazioni tributarie, quantificato in misura pari alla somma degli interessi e delle sanzioni maturate in ragione di tale omissione;
- la seconda, proposta nei confronti di tutti i convenuti, tesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. dell’atto con il quale **CP_1** avrebbe ceduto a titolo gratuito a **CP_2** ed a **CP_3** una quota pari al 50% del capitale sociale della società Istituto di Ortofonologia s.r.l..

A fondamento delle domande l’attrice deduceva:

- che **CP_1** avrebbe detenuto, fino al 05/11/2021, una quota pari al 95% del capitale sociale della **CP_5** ;
- che detta società sarebbe stata formalmente amministrata da **Persona_2** al 2011 al 05/11/2021;
- che, tuttavia, il **Per_2** vrebbe assunto detta carica come mero prestanome di **CP_1** , il quale avrebbe da sempre amministrato, in via di fatto, la società in parola;
- che in ragione di condotte illecite tenute da **CP_1** quale amministratore di fatto della **CP_5** , anche quest’ultima sarebbe stata coinvolta in un giudizio penale ai sensi della l. 231/2001;
- che **CP_1** , nell’esercizio della propria attività di amministratore di fatto, avrebbe sistematicamente violato le norme fiscali ed omesso reiteratamente il versamento delle imposte, dando luogo all’irrogazione di sanzioni ed alla maturazione di interessi in

danno della CP_5 ;

- che CP_1 avrebbe altresì commesso ulteriori illeciti (assunzione di personale e pagamento di consulenze per finalità estranee all'oggetto sociale), forieri di altrettanti danni conseguenza, per il risarcimento dei quali la stessa attrice si sarebbe riservata di agire in separata sede previa quantificazione esatta del relativo ammontare;
- che CP_1 , all'evidente fine di sottrarsi al risarcimento dei predetti danni, in costanza del procedimento penale avviato a suo carico, avrebbe posto in essere un atto dispositivo del proprio patrimonio cedendo a titolo gratuito a CP_2 e CP_3 (rispettivamente germano e coniuge del disponente) una quota pari al 50% del capitale sociale della società Istituto di Ortofonologia s.r.l..
- che detto atto sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussistendo nel caso di specie l'*eventus damni* ed il *consilium fraudis*.

Si costituiva CP_1 eccependo, in via preliminare, con riferimento all'azione di responsabilità:

- l'incompetenza del Tribunale di Roma in ragione dell'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 dello statuto di CP_5 ;
- in via subordinata, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, atteso che la società avrebbe trasferito la propria sede nella città di Bari sin dal 31/01/2023;
- in via ulteriormente subordinata, la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.

Sempre con specifico riferimento all'azione di responsabilità, rappresentava che allo stato penderebbe un contenzioso tra l'attuale proprietà di Pt_1 ed i convenuti CP_1 e CP_3 [...] tesa ad ottenere l'accertamento della titolarità dell'intero capitale sociale della Pt_1 stessa in capo a questi ultimi due. In ragione di ciò, il convenuto chiedeva disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del contenzioso teso ad individuare l'effettivo titolare del capitale sociale della società attrice.

Nel merito, l'azione di responsabilità sarebbe da ritenersi infondata, non avendo l'attrice provato, in primo luogo, l'assunzione da parte di CP_1 della funzione di amministratore di fatto. Inoltre, anche a voler prescindere da tale eccezione, la condotta tenuta dall'organo amministrativo – come detto, consistita nell'omesso pagamento di oneri tributari – non costituirebbe un atto di *mala gestio*, essendo detta omissione imputabile all'assenza di risorse

per provvedere al pagamento dei debiti tributari maturati nel corso degli anni. Peraltro, la presunta volontà di CP_1 di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto all'erario sarebbe univocamente smentita dal fatto che lo stesso avrebbe inoltrato all'Amministrazione Finanziaria richieste ufficiali di sgravio o di rateizzo.

Quanto all'azione revocatoria eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza tabellare della Sezione Specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione destinata a non incidere sulla situazione proprietaria o sull'assetto societario.

Nel merito, ed in via gradata, eccepiva l'infondatezza anche di quest'ulteriore domanda in quanto:

- l'operazione sarebbe stata preventivamente autorizzata dal GIP presso il Tribunale di Roma, dinanzi al quale pendeva il procedimento penale richiamato dalla stessa attrice;
- la cessione in parola si sarebbe resa necessaria al fine di compiere un procedimento di "self cleaning" della società, mediante il quale scongiurare il rischio di subire l'esclusione da gare indette da PP.AA.;
- al momento della cessione la società Istituto di Ortofonologia s.r.l. era gravata da un indebitamento complessivo pari ad € 2.930.960,00;
- il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria sarebbe sorto successivamente all'atto dispositivo, atteso che le sanzioni e gli interessi rimasti impagati sarebbero stati richiesti con cartelle notificate alla Pt_1 in epoca successiva alla cessione oggetto di revocatoria;
- nel caso di specie sarebbe quindi richiesta la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito; circostanza senz'altro insussistente nel caso di specie, essendo stata l'operazione motivata dalle finalità delle quali s'è detto.

Si costituivano CP_2 e la CP_3, convenuti esclusivamente in relazione all'azione revocatoria, sollevando eccezioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate da CP_1, delle quali s'è detto.

Con la prima memoria istruttoria l'attrice aderiva all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in relazione alla sola azione sociale di responsabilità.

La causa veniva quindi istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni in occasione dell'udienza del 26/01/2026, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.

Seguiva l'assunzione della causa in decisione con ordinanza del 10/02/2026.

1. Sull'operatività della clausola compromissoria in relazione alla sola azione di responsabilità.

Come detto, l'attrice ha introdotto il presente giudizio formulando due distinte domande, una delle quali tesa ad ottenere la condanna di **CP_1** al risarcimento del danno asseritamente arrecatole, nella veste di amministratore di fatto, mediante l'omesso versamento di debiti tributari.

Rispetto a detta domanda è stata sollevata dai convenuti un'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in ragione dell'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 dello statuto della **CP_5**, a norma del quale è stabilito quanto segue: *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra la società ed i soci, in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società"* (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa di **CP_1**).

Pertanto, l'azione sociale di responsabilità deve ritenersi pacificamente ricompresa nell'ambito di operatività della suddetta clausola.

Pertanto, non osta all'operatività della clausola stessa il fatto che **CP_1** sia in questa sede chiamato a rispondere in veste di mero amministratore di fatto (e non di diritto), atteso che *"la clausola arbitrale inserita in uno statuto è applicabile anche nei confronti di chi è chiamato a rispondere del proprio operato in forza delle funzioni effettivamente svolte all'interno della struttura organizzativa societaria, in quanto con il concetto di amministratore di fatto si indica tanto chi sia stato nominato in modo invalido, oppure abbia incominciato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e dell'accettazione, quanto chi, invece, abbia usurpato le funzioni ad altri, ed abbia gestito o si sia comportato come rappresentante della società senza averne i poteri"*

(cfr. Cass. Civ. 3271/2023).

D'altronde, la stessa attrice, riconoscendo la fondatezza di detta eccezione, ha dichiarato espressamente di aderirvi.

Va dunque dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma in ordine alla domanda di condanna di **CP_1** al risarcimento dei danni asseritamente arrecati all'attrice nell'esercizio delle funzioni di amministratore di fatto della società attrice.

2. Sulla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di cessione della quota della società Istituto di Ortofonologia s.r.l. datato 12/10/2021

a. Sull'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata in materia di impresa

Contro, sussiste la competenza del Tribunale di Roma in relazione all'ulteriore domanda, tesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. del contratto di cessione della quota del 50% del capitale sociale della società Istituto di Ortofonologia s.r.l., datato 12/10/2021 (cfr. all. 41 all'atto di citazione).

Rispetto a detta domanda va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto **CP_1**, atteso che – come peraltro riconosciuto dallo stesso convenuto nel formulare l'eccezione – quand'anche detta domanda non si ritenesse ricompresa tra quelle devolute alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa, si verterebbe in una mera violazione della regola degli affari interni all'ufficio giudiziario, per sua natura insuscettibile di dare luogo a pronunce di incompetenza (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. U. 19882/2019).

b. Sulle istanze di sospensione del giudizio in attesa della definizione con efficacia di giudicato dell'azione di responsabilità e del contenzioso in ordine alla titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale della

Pt_1

La domanda può essere decisa nel merito senza attendere la definizione con efficacia di giudicato del contenzioso inerente all'individuazione degli effettivi titolari del capitale sociale dell'attrice e/o dell'azione sociale di responsabilità della quale s'è sin qui detto.

Ed invero, con riferimento alla prima delle due domande, osserva il Tribunale che il tema

dell'effettiva composizione della compagine societaria della **Pt_1** non assume rilevanza ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire in capo all'attrice. Ciò in quanto l'azione revocatoria è stata esercitata dalla Com.E, in persona di colui che, pacificamente, riveste ad oggi la posizione di legale rappresentante della società legittimata ad agire. La pendenza di un giudizio teso all'accertamento dell'effettiva composizione della compagine societaria della **Pt_1** costituisce una circostanza irrilevante ai fini del decidere e/o ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire in capo a detta società. Pertanto, non ricorrono i presupposti per la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei contenziosi tesi all'accertamento dell'effettiva titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale della **Pt_1**

Lo stesso dicasi per quanto attiene alla parallela azione sociale di responsabilità, costituendo ius receptum il principio di diritto secondo il quale *“l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. 25331/2023).*

c. Sul merito dell'azione revocatoria. Inquadramento della fattispecie.

Tanto premesso, venendo al merito, osserva il Collegio che l'atto oggetto di azione revocatoria

ha pacificamente natura giuridica di atto a titolo gratuito, trattandosi di un atto di donazione di una quota societaria, compiuto da **CP_1** a beneficio di **CP_2** e di **CP_3** rispettivamente germano e coniuge del donante.

Pertanto, ai fini dell'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., deve farsi riferimento al solo comma 1 n.1 del predetto articolo. Ne consegue che l'attrice è in questa sede gravata del solo onere di provare l'*eventus damni* nonché, alternativamente e a seconda che si tratti di atto successivo o antecedente all'insorgenza del credito, la mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'attrice o la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito.

d. Sulla legittimazione ad agire in capo all'attrice

In primo luogo, va riconosciuta alla **Pt_1** la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti dei convenuti ai sensi dell'art. 2901 c.c..

A tal riguardo va rilevato che *"ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva"* (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10733 del 22/04/2026).

Nel caso di specie, il credito a tutela del quale è stata proposta l'odierna azione revocatoria è stato individuato dall'attrice nel diritto al risarcimento dei danni da mala gestio censurati con l'azione di responsabilità.

Ebbene, ferma restando la competenza del collegio arbitrale in ordine all'accertamento, con efficacia di giudicato, della fondatezza di detta azione, ritiene il Collegio che il credito suddetto non possa dirsi *"pretestuoso"*, essendo anzi pacifico che nel caso di specie la società fosse stata gravata da oneri per sanzioni ed interessi, maturati in ragione dell'omesso pagamento di debiti tributari durante un periodo in cui, stando alle allegazioni dell'attrice, in buona parte corroborate dagli accertamenti condotti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, **CP_1** avrebbe svolto le funzioni di amministratore di fatto della **CP_5**

Ciò detto, pur nella consapevolezza dell'autonomia del giudizio civile rispetto agli accertamenti effettuati dalla P.G. nell'ambito dei procedimenti penali ed impregiudicata ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle molteplici argomentazioni spese dallo stesso **CP_1** nel contestare l'addebito mosso nei suoi confronti (in quanto trattasi di questioni demandate alla

cognizione del collegio arbitrale), deve in questa sede essere affermata, in via meramente incidentale, la natura quantomeno non “*pretestuosa*” della pretesa creditoria, in quanto azionata dall’attrice sulla base di assunti ricavati dalle risultanze di un procedimento penale, nell’ambito del quale il convenuto è stato pacificamente attinto da misure cautelari personali e rinviato a giudizio proprio nella veste di amministratore di fatto della **Pt_1** (cfr. doc. 07 allegato alla citazione).

e. Sull’eventus damni

Sussiste l’ulteriore presupposto dell’*eventus damni*, il quale ricorre ogni qualvolta l’atto dispositivo abbia reso “*oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori*” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11649 del 04/05/2025).

Nel caso di specie l’atto dispositivo, in quanto avvenuto a titolo gratuito, ha senz’altro comportato una diminuzione dell’entità del patrimonio posto a garanzia del credito che l’attrice ha inteso tutelare con il presente giudizio.

A ciò si aggiunga che l’atto risale all’ottobre del 2021 e che nel caso di specie è pacifico che il **CP_1** , proprio a partire dall’anno 2021, aveva cessato di percepire compensi fino ad allora ammontanti a circa € 350.000 annui.

Quanto all’ulteriore compendio immobiliare all’epoca intestato al convenuto, la cui effettiva consistenza è rimasta indimostrata, va osservato che trattasi di beni che, già al momento del compimento dell’atto dispositivo, non garantivano l’effettivo soddisfacimento del credito rivendicato in questa sede dall’attrice – ammontante ad € 1.754.128,43 - essendo già all’epoca più che concreta la possibilità, poi effettivamente verificatasi, che l’intero patrimonio dell’odierno convenuto fosse sottoposto a sequestro conservativo nell’ambito del procedimento penale già aperto a suo carico, in relazione al quale lo stesso **CP_1** , al momento del compimento dell’atto dispositivo, era stato già attinto da una misura cautelare personale.

Peraltro, dalla lettura delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell’ambito del già richiamato procedimento penale si desume univocamente che l’odierno convenuto avesse scientemente compiuto le operazioni di dismissione oggetto di causa al precipuo scopo di sottrarre l’azienda

di proprietà della **Pt_1** ad un eventuale sequestro penale (cfr. doc. 44 di parte attrice).

f. Sulla scientia damni

Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., va preliminarmente osservato che la fattispecie oggetto di causa attiene ad un atto dispositivo a titolo gratuito, compiuto antecedentemente all'insorgenza del credito.

La natura gratuita dell'atto non è controversa, trattandosi di donazione.

Non altrettanto può dirsi per quanto attiene al giudizio di anteriorità del credito rispetto all'atto.

A tal proposito i convenuti hanno eccepito che il diritto al risarcimento del danno sarebbe sorto soltanto in concomitanza con la notifica delle cartelle esattoriali inerenti alle obbligazioni tributarie rimaste insolute, pacificamente avvenuta in epoca successiva alla donazione della quota.

L'argomentazione non può essere condivisa giacché quantomeno il debito per interessi viene ad esistenza in ragione del mero inadempimento dell'obbligazione tributaria.

Pertanto, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito compiuto quando il credito era, almeno in parte, già sorto, è onere della parte attrice dare prova esclusivamente della *scientia damni* in capo al disponente.

Detto presupposto ricorre senz'altro nel caso di specie, avendo lo stesso **CP_1** palesato, in epoca antecedente alla cessione, l'intenzione di procedere alla dismissione della quota proprio al fine di sottrarre la stessa agli effetti pregiudizievoli di un eventuale sequestro, ritenuto dallo stesso convenuto probabile ed imminente, in ragione dell'emersione dei fatti in via di accertamento nell'ambito del parallelo processo penale.

D'altronde, al momento del compimento dell'atto dispositivo, lo stesso convenuto era necessariamente consapevole del fatto di essere stato accusato di reati commessi nella veste di amministratore di fatto della società attrice e, al contempo, del fatto che la società (della quale era anche socio al 95%) avesse omesso il pagamento di cospicui debiti fiscali, in tal modo gravando la stessa società di ulteriori oneri. Sulla scorta di tali presupposti deve desumersi la necessaria consapevolezza del fatto che detto atto dispositivo, peraltro compiuto senza beneficiare di alcuna contropartita economica, avrebbe limitato fortemente la garanzia generale offerta dal proprio patrimonio a tutela delle ragioni di credito, già all'epoca vantate

dalla società a titolo di risarcimento del danno in via di accertamento.

3. Conclusioni e spese di lite

In definitiva, si impone la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Roma in relazione all'azione di responsabilità.

Di contro, va accolta l'azione revocatoria proposta dall'attrice in relazione all'atto di donazione di quota intercorso tra i convenuti in data 12/10/2021, rogato dal notaio *Persona_3*, Rep. 2933, Racc. 1945, registrato il 13/10/2021 al n. 35041 1T.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in relazione all'azione sociale di responsabilità esercitata dall'attrice nei soli riguardi di *Controparte_1* ;
- II. in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto del 12/10/2021, rogato dal notaio *Persona_3* Rep. 2933, Racc. 1945, registrato il 13/10/2021 al n. 35041 1T;
- III. condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 8.991,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 30/06/2026.

Il Giudice rel.

Dott. Stefano Iannaccone

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo